



## Corpo della Nobiltà Italiana

### ASSOCIAZIONE NOBILIARE REGIONALE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

#### STATUTO

##### **Premessa**

*(La premessa è tratta integralmente dall'Ordinamento del Corpo della Nobiltà Italiana, approvato dal Consiglio Araldico nazionale il 30 marzo 1985 in Milano, sostitutivo del precedente approvato il 12 novembre 1961 in Torino, modificato dal Consiglio Araldico Nazionale il 16 marzo 2002 in Roma, il 24 maggio 2003 in Roma e il 10 maggio 2008 in Roma).*

Nella carenza di tutela dei diritti nobiliari da parte dello Stato Italiano espressamente sancita dalla XIV disposizione finale e transitoria della Costituzione della Repubblica, un gruppo di gentiluomini italiani, fra i quali alcuni studiosi di storia, diritto, discipline araldiche e genealogiche, riunitosi in Roma il 19 dicembre 1951 e il 17 febbraio 1952, concertò di procedere alla costituzione di un ente privato che avesse per fine l'accertamento dei diritti storici dei nobili italiani e la loro difesa, nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Venne all'uopo diretto a S.M. Umberto II Re d'Italia, di venerata memoria, un indirizzo firmato da nobili italiani di tutte le regioni, nel quale si pregava l'Augusto Signore di concedere all'iniziativa il suo gradimento ed il suo patrocinio.

Piacque alla Maestà del Re Umberto II, in udienza concessa ai promotori della iniziativa il 29 settembre 1954, di approvare i concetti programmatici dell'indirizzo dianzi menzionato. A seguito di ciò in Assemblea Generale tenuta a Roma il 3 marzo 1957 fu costituito il Corpo della Nobiltà Italiana, come libera associazione dei Nobili Italiani, approvandone contemporaneamente l'Ordinamento e il Regolamento, in tempi successivi aggiornati ed emendati.

Il Corpo della Nobiltà Italiana si fuse il 1 gennaio 1980 con l'Unione della Nobiltà d'Italia (costituita il 21 dicembre 1951 con scopi assistenziali e di organizzazione giovanile) assumendone funzioni e scopi.

Con la scomparsa di S.M. il Re Umberto II non è più operante la Regia Prerogativa e pertanto il Corpo della Nobiltà Italiana è oggi l'unico ente che ha competenza riconosciuta ed accettata dai nobili italiani, di accertare e salvaguardare i loro diritti storici.

L'anzidetta funzione e competenza è riconosciuta anche dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il presente Statuto si ispira al primo Statuto dell'Associazione, stilato in Torino l'11 aprile 1957 e firmato da Emilio Guasco Gallarati, Federico di Vigliano, Carlo del Carretto, Marco del Carretto, Giorgio Cansacchi, Alberto Civalieri Inviziati, Renato Galleani d'Agliano, Vittorio Guidobono Cavalchini Garofoli, Carlo Lovera di Maria, Carlo Piero Passerin d'Entrèves, Umberto Provana di Collegno, Vittorio Prunas Tola, Casimiro di S. Germano, Carlo Thaon di Revel, Mario Viora.

##### **Art. 1 - Costituzione, durata, denominazione e sede**

L'Associazione Nobiliare Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta è costituita nel quadro, in conformità e in esecuzione del vigente Ordinamento del Consiglio Araldico Nazionale del Corpo della Nobiltà Italiana (C.N.I.) e rappresenta la nobiltà del Piemonte e della Valle d'Aosta, comprendente sia le famiglie originarie di tali Regioni sia quelle ivi stabilmente residenti.

L'Associazione ha sede provvisoria presso il Presidente "pro tempore"; potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero; è costituita a tempo indeterminato.

## **Art. 2 - Propositi e scopi**

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, all'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651.

Scopi principali sono:

- a) La rappresentazione del ceto nobile del Piemonte e Valle d'Aosta nei suoi interessi storici, morali, ideali tutelandone le tradizioni e il patrimonio di memorie.
- b) la promozione degli studi storico-giuridico-araldici e genealogici
- c) l'accertamento e la salvaguardia dei diritti storico- nobiliari all'uso dei titoli nobiliari, come ufficialmente riconosciuti in ambito sia privato che internazionale, nelle varie forme in cui si sono storicamente sviluppati.

L'Associazione potrà quindi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- d) esaminare documenti, eseguire ricerche araldiche e storiche che non ledano il diritto alla privacy dei cittadini
- e) pubblicare riviste, giornali, libri sia in cartaceo, sia in virtuale
- f) istituire premi e borse di studio per gli studenti
- g) organizzare eventi culturali, rassegne cinematografiche, incontri, dibattiti
- h) organizzare visite a mostre e luoghi d'arte, a concerti e spettacoli teatrali
- i) organizzare mostre.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

## **Art. 3 - Associati**

- 1) Dell'Associazione possono far parte i Nobili e i loro discendenti legittimi per linea maschile che siano iscritti negli Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana o che abbiano ottenuto:
  - provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica;
  - provvedimenti nobiliari di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II;
  - provvedimenti di giustizia emanati dal C. N. I.

L'Associazione si riserva l'accettazione in qualità di Socio di chi, non disponendo di quanto sopra elencato, sia iscritto nell'Elenco Storico della Nobiltà Italiana edito dal Sovrano Militare Ordine di Malta

I Soci devono essere originari del Piemonte o della Valle d'Aosta o essere ivi stabilmente residenti. Possono inoltre essere Soci le mogli dei Soci e le vedove, durante lo stato vedovile, di coloro che ebbero i requisiti per essere Soci.

I Nobili che abbiano le caratteristiche di cui sopra, possono far parte dell'Associazione previa loro domanda e presentazione da parte di due soci e successiva delibera del Consiglio Direttivo.

L'elenco dei Soci, con le relative qualifiche, risulterà dall'apposito libro tenuto a cura del Segretario.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Le quote associative non sono trasmissibili né restituibili.

L'iscrizione all'Associazione si rinnova tacitamente.

La qualifica di Socio viene meno per i seguenti motivi:

- dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morosità, qualora il Socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale per almeno due anni, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivolto dal Consiglio Direttivo, con lo strumento che risulterà più idoneo;
- radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
  - inadempimento agli obblighi del presente Statuto;
  - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
  - condotta contraria alle attività dell'Associazione;

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea, la cui decisione finale è inappellabile.

I Soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

- 2) Soci Onorari: possono far parte dell'Associazione persone non nobili, distintisi nelle attività di cui al precedente Art. 2, che possano dare un contributo alla vita dell'Associazione. Esse verranno

ammesse quali Soci Onorari, senza diritto di voto, previa loro domanda, presentata e firmata da parte di due soci, e conseguente delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Assistenza;
- la Commissione Araldico-Genealogica Regionale.
- l'Organo di Controllo, qualora istituito.

#### **Art. 5 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, di norma il Segretario dell'Associazione, il quale dovrà constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervenire alla stessa. Redigerà il verbale dell'assemblea.

1) Assemblea Ordinaria: la convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno anche per via telematica, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera,

- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina della Commissione Araldico Genealogica;
- sulla nomina dell'eventuale Organo di Vigilanza;
- sulla determinazione della quota sociale;
- sull'approvazione dei rendiconti finanziari;
- sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della riunione in prima convocazione e dell'eventuale riunione in seconda convocazione, può avvenire anche tramite avviso pubblicato sul sito WEB dell'Associazione o del suo organo ufficiale a cura del Presidente dal Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di cinque deleghe; su decisione del Consiglio Direttivo può essere ammesso il voto per corrispondenza.

2) Assemblea Straordinaria: l'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto. È validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

#### **Art. 6 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea tra i Soci, ed è composto da 6 a 18 membri. Al suo interno elegge il Presidente e il o i Vice Presidente/i, il Tesoriere e il Segretario.

Resta in carica per la durata di cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Può decidere l'adozione di un Regolamento che dovrà essere approvato dalla prima Assemblea dei Soci utile.

Si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, dei Vicepresidenti e quando ne facciano richiesta tre o più Consiglieri. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera a mezzo internet o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun Consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o da un Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, verranno trascritti nell'apposito Libro sociale

#### **Art. 7 - Presidente**

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, e dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente così designato è automaticamente Presidente anche della Commissione Araldico-Genealogica. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente possono essere da lui delegate al Vicepresidente o da altro membro della Commissione il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

La carica di Presidente è gratuita.

#### **Art. 8 - Vice Presidenti**

I Vice Presidenti sono eletti a maggioranza semplice dei voti, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Ad essi il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni. Lo assistono, rappresentano e lo sostituiscono secondo le circostanze.

La carica di Vice Presidente è gratuita.

#### **Art. 9 - Segretario/Tesoriere**

Il Segretario è eletto a maggioranza semplice dei voti, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Segretario così designato è automaticamente Segretario anche della Commissione Araldico-Genealogica Regionale.

Il Tesoriere riceve le quote sociali, ne sollecita il pagamento, procede ai pagamenti dovuti e predispone il rendiconto annuale, di previsione e consuntivo.

La carica di Segretario e di Tesoriere è gratuita.

#### **Art. 11 - Comitato di Assistenza**

Il Consiglio Direttivo nomina, sempre al suo interno, il Comitato di Assistenza, composto da due membri del Consiglio Direttivo e dal rappresentante regionale del Gruppo Giovanile del C. N. I. Il Comitato di Assistenza si dedica ad attività assistenziali a favore di membri del ceto nobiliare che si trovino in comprovate condizioni di indigenza.

La carica di membro del Comitato di assistenza è gratuita.

#### **Art. 10 - Commissione Araldico-Genealogica Regionale**

La Commissione Araldico-Genealogica Regionale, espressamente delegata alle incombenze di cui al comma c) dell'art. 2 dello Statuto, viene eletta dall'Assemblea tra i Soci ed è composta da 18 membri, rieleggibili. Il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario del Consiglio Direttivo ne fanno parte di diritto e coprono le stesse cariche all'interno della Commissione. La durata della carica per tutti è di 5 anni.

La carica di Consigliere è gratuita. Della Commissione dovrà fare possibilmente parte un rappresentante almeno per ognuna delle province comprese nella circoscrizione regionale. Tra i propri membri nomina il Delegato ed il Vice delegato presso la Giunta Araldica Centrale (G. A. C.)

#### **Art. 12 - Organo di controllo**

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale (Collegio dei sindaci), ovvero in forma monocratica (Revisore Contabile), a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali, e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'Assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il Revisore Contabile dura in carica per tre esercizi sociali, è nominato dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto.

La carica di Sindaco o di Revisore è gratuita,

#### **Art. 13 - Rendiconto economico - finanziario**

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, la Commissione sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico- finanziario e la relazione illustrativa.

#### **Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione**

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei Soci; in questo caso sono escluse le deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni aventi fini analoghi.

#### **Art. 15 - Norme di rinvio**

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.